

LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1983, N. 11

Norme per l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla monetizzazione con le società titolari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dei diritti di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5¹

Art. 1

1. L'importo di lire 1.698.994.517 versato alla Regione dalle società titolari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico a seguito della conversione in numerario, per il periodo 1961-1971, degli oneri previsti dall'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è destinato alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il riparto indicato nell'articolo seguente, per i fini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art. 2

1. Al bilancio della Provincia autonoma di Trento è destinato l'importo di lire 496.206.134.

2. Al bilancio della Provincia autonoma di Bolzano è destinato l'importo di lire 1.202.788.383.

Art. 3

1. Sono esonerate dall'obbligo derivante dall'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e dalla

¹ In B.U. 13 settembre 1983, n. 46.

conseguente monetizzazione le piccole società idroelettriche esercite da consorzi cooperativi, aziende comunali e municipalizzate e piccole industrie locali, con potenza di concessione inferiore a 800 kW.

Art. 4

1. Al complessivo onere di lire 1.698.994.517 previsto dall'articolo 2 della presente legge si provvede mediante riduzione di corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.
